

# STATUTO

## TITOLO I

### *Denominazione e Sede*

#### **ART. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Udine, via San Rocco 109, 33100 Udine, una Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica, non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo".

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale con deliberazione del 22 Febbraio 1979. Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente – per sé ed i propri associati – di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.O., della I.T.T.F. e della E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.Te.T. e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.Te.T. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Gli associati, inoltre, s'impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

## TITOLO II

### *Oggetto e scopo*

#### **ART. 2**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e sociali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'Associazione può partecipare alle varie manifestazioni sportive alle quali il Consiglio Direttivo delibera di prendere parte, allestendo di volta in volta delle squadre che possono assumere una denominazione aggiuntiva che può essere, quindi, differente da quello specifico dell'Associazione stessa; tali squadre saranno comunque composte solo da associati.

#### **ART. 3**

L'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) Promuovere e sviluppare l'attività dell'oggetto sociale, intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù, conformandosi ai principi generali espressi dallo Statuto degli Enti a cui il Gruppo Sportivo è affiliato;
- b) Promuovere e sviluppare attività sportive ed associative dilettantistiche;
- c) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, strutture sportive di vario genere;
- d) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive, con particolare primario riferimento al tennistavolo;
- e) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria, potenziamento e mantenimento sia fisico che mentale, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

- f) indirizzare quante più persone con disabilità alle attività sportive in termini di sviluppo socio-culturale, valorizzazione della persona ed attività agonistica, con particolare riferimento al tennis tavolo paralimpico; promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare lo sport e le attività sociali ad esso connesse, e segnatamente le manifestazioni e attività sportive che interessano la riabilitazione e l'inserimento nella vita sociale di persone con disabilità;
- g) La promozione e l'organizzazione di corsi di avviamento alla disciplina del tennis tavolo paralimpico, nonché rivolti a bambini in età scolare, nonché la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione e la specializzazione di tecnici, operatori e volontari in ambito sportivo; l'organizzazione di convegni nell'ambito della cultura dello sport e dell'integrazione; la promozione e scambio di buone prassi;
- h) La promozione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informative sulle tematiche del disagio sociale, specie per quelle tematiche riguardanti il diritto alla fruizione del tempo libero da parte dei soggetti con disabilità, a rischio e con difficoltà all'accesso alla pratica sportiva.
- i) Promuovere, organizzare ed attuare programmi, corsi di formazione ed addestramento fisico-sportivo e d'avvio alla pratica ricreativa, amatoriale, promozionale ed agonistica nella disciplina del tennis tavolo paralimpico;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) Allestire e gestire bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservandone le somministrazioni ai propri soci;
- c) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) Dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione pongistica e motoria dei giovani svolgendo attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle stesse;
- e) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- f) Perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico;
- g) Effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **TITOLO III**

#### ***I Soci.***

#### **ART. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

L'Associazione annovera 3 modalità di partecipazione: Socio Fondatore, Socio Onorario, Socio Ordinario.

- a) Socio Fondatore: coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione del gruppo sportivo (compaiono nell'atto costitutivo ed hanno menzione sino allo scioglimento dell'Associazione). Hanno il compito di custodire e trasmettere la memoria storica dell'Associazione. Sono iscritti di diritto ed hanno diritto di voto.

- b) Socio Onorario: sono persone ammesse su istanza del Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Soci, in omaggio a particolari benemeritenze riconosciutegli in accordo con lo scopo dell'Associazione. L'approvazione di tale riconoscimento deve essere votata da tutta l'Assemblea. Tali soci hanno diritto di voto, non sono tenuti a versare la quota di iscrizione.
- c) Socio Ordinario: persona che per sua volontà svolge l'attività sportiva agonistica e non, promossa dall'Associazione ovvero intende avvicinarsi all'attività dell'Associazione; è tenuto a versare una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; ha il diritto di voto.

#### **ART. 5**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta, verrà rilasciata la tessera sociale. La qualifica di socio si assume al momento di detto rilascio che deve essere contemporaneo al pagamento della quota associativa. L'adesione all'Associazione, comunque rinnovata annualmente con il pagamento previsto, è a tempo indeterminato; in caso di mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti decade la qualifica di socio.

#### **ART. 6**

L'Associazione garantisce: la democraticità della struttura e ai Soci l'uniformità di rapporto e modalità associative, l'elettività e la gratuità delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione oppure tramite rimborsi spese, solo dopo la dovuta presentazione di apposita documentazione amministrativa che deve essere presentata al consiglio direttivo entro una settimana dalla spesa; nonché eventuali compensi così come previsti dalla normativa in materia sul lavoro sportivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. La partecipazione all'attività sportiva agonistica e non agonistica è subordinata al rilascio del Nulla Osta dagli appositi organi medici;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- d) ad essere eletti negli organi dell'Associazione, se maggiorenni;

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della tessera sociale all'atto dell'iscrizione ed a regolare annualmente la quota sociale stabilita in funzione dei programmi di attività.

#### **ART. 7**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata all'inizio dell'anno sociale con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV**

### ***Recesso, decadenza ed esclusione***

#### **ART. 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, nonché per mancato pagamento della quota sociale.

#### **ART. 9**

Il recesso si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. La decadenza, dopo aver sentito l'associato, deve essere deliberata con decisione unanime dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione, dopo aver sentito l'associato, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione unanime nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate degli organi della Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

La decadenza e l'esclusione diventano operanti dall'annotazione nel libro dei Soci.

#### **ART. 10**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea.

Il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto (a pena la decadenza dello stesso) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con procedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

## **TITOLO V**

### ***Fondo Comune***

#### **ART. 11**

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono così costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi degli associati;
- b) da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati al sostegno dell'attività o dei progetti;
- c) da contributi di Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) da entrate derivanti dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
- e) da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) dagli avanzi di gestione e dagli utili derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;

- g) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- h) da entrate derivanti da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che sono finalizzate al proprio finanziamento;
- i) dai contributi dei Sostenitori;
- i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e compatibile con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale

Il patrimonio, non può, in nessun caso, essere diviso tra gli associati, anche in forma indiretta.

## **ART. 12**

L'esercizio sociale annuale va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il rendiconto da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto specifico ed analitico, accompagnato da una relazione illustrativa deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI**

### ***Organi dell'Associazione***

## **ART. 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Tutti i volontari, in qualsiasi forma essi siano impegnati nell'Associazione, svolgono il loro compito ai sensi di una completa gratuità. Spetta ad essi solo il rimborso per spese già preventivate dal Consiglio Direttivo e solo dopo la dovuta presentazione di apposita documentazione amministrativa, che deve essere presentata al consiglio direttivo entro una settimana dalla spesa nonché eventuali compensi così come previsti dalla normativa in materia sul lavoro sportivo.

## **ART. 14**

L'Assemblea generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le Assemblee possono essere: Ordinarie e Straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o da inviare a mezzo lettera, ovvero mediante comunicazione scritta anche via mail (e/o con modalità elettroniche/informatiche messe a disposizione dall'evolversi della tecnologia e comunemente riconosciute come mezzo di comunicazione) ad ogni Socio almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

## **ART. 15**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 gg dalla data della richiesta.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità a distanza ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il Presidente ed il verbalizzante.

#### **ART. 16**

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare su modifiche dello Statuto, sul prolungamento del termine di durata in essere dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto deliberativo.

#### **ART. 17**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee tutti gli associati hanno diritto al voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta. Lo stesso non può essere portatore di più di una delega. Le delibere, in prima convocazione dell'Assemblea, sono valide a maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione dell'Assemblea sono valide con la sola maggioranza relativa dei voti, per tutti i punti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati, aventi diritto al voto, presenti.

#### **ART. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### ***Consiglio Direttivo***

#### **ART. 19**

Il Consiglio Direttivo è formato da:

- a) il Presidente dell'Associazione che lo presiede,
- b) il Vice Presidente,
- c) tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea) eletti dall'Assemblea tra gli associati e di cui uno deve essere rappresentante degli atleti e dei tecnici dell'Associazione.

I Consiglieri, eletti dall'Assemblea, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili; ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'O.d.G., tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta non meno di otto giorni prima della adunanza, ed è apposta nella bacheca e/o effettuata mediante comunicazione scritta via posta e/o anche via mail (e/o con modalità elettroniche/informatiche messe a disposizione dall'evolversi della tecnologia e comunemente riconosciute come mezzo di comunicazione) ad ogni Consigliere almeno 1 giorno prima della riunione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, con indicazione nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità a distanza ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si ritiene svolta nel luogo dove è presente il Presidente ed il verbalizzante. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. E compito del singolo membro del consiglio direttivo informarsi sulle suddette adunanze. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare

- a) registrare nel Registro dei Verbali le delibere assunte dall'assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni sportive autonome;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) proporre i responsabili delle commissioni lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) regolare le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico del G.S.;
- j) decidere sulla nomina dei tecnici ed allenatori e con questi e gli atleti sulla partecipazione dei propri pongisti alle attività sportive del Gruppo;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) fissare la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, scegliendolo anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso. Questo dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei Verbali ed attende alla corrispondenza.

## **ART. 20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio ha la facoltà di nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea. Questa ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## ***Presidente***

### **ART.21**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni, con i medesimi poteri del Presidente, vengono esercitate dal vice Presidente. Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi Statutari. In tal caso il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

### **ART. 22**

La nomina e le variazioni dei titolari degli Organi Associativi devono essere comunicate al CONI, alla FITeT e agli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione è affiliata unitamente a copia del Verbale nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Organico federale.

## **TITOLO VII**

### ***Libri dell'Associazione***

#### **ART. 23**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; le, eventuali copie richieste, sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

### ***Avanzi di gestione***

#### **ART. 24**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti non commerciali che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare e reinvestire interamente eventuali proventi, utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sportivo-istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO VIII**

### ***Durata e scioglimento***

#### **ART. 25**

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita, a tal scopo, quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. In casi di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di definire contestualmente le modalità e gli incarichi per le varie incombenze e la messa in liquidazione dell'Associazione, di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ***Legge applicabile***

#### **ART. 26**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITeT ed in subordine le Norme degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione della riunione Assembleare del 10 maggio 2024.

Segue la firma del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione.

Il presidente Gianluca Maiarelli

Il vicepresidente Giuseppe Vella

Il segretario Giuliano Toneatto

Consigliere Mario Agarinis

Consigliere Luciano Bertolini

